

REGOLAMENTO (CEE) N. 289/93 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1993

che fissa, per la campagna 1993, i prezzi d'offerta comunitari vigenti per i cetrioli nei confronti del Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3648/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali d'applicazione dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo in ordine al meccanismo di compensazione all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dal Portogallo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu in seguito ai riallineamenti monetari dei mesi di settembre e novembre 1992⁽³⁾, in particolare l'articolo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 3820/90 della Commissione⁽⁴⁾ ha stabilito le modalità del meccanismo di compensazione da applicarsi all'importazione degli ortofrutticoli provenienti dalla Spagna e dal Portogallo;considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 3816/92 del Consiglio⁽⁵⁾, nel settore degli ortofrutticoli è stato abolito il meccanismo di compensazione applicabile agli scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri;

considerando che in forza dell'articolo 318 dell'atto di adesione è stato istituito un meccanismo di compensazione da applicarsi all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso denominata « Comunità dei Dieci », per gli ortofrutticoli provenienti dal Portogallo per i quali è stato fissato il prezzo di riferimento rispetto ai paesi terzi; che è opportuno stabilire prezzi d'offerta comunitari per i cetrioli provenienti dal Portogallo unicamente durante la vigenza dei prezzi di riferimento nei confronti dei paesi terzi, cioè dall'11 febbraio al 10 novembre;

considerando che, a norma dell'articolo 318, paragrafo 1, lettera a) dell'atto di adesione, il prezzo d'offerta comunitario è calcolato ogni anno in base alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro della Comunità dei Dieci, aggiungendo le spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti, dalle regioni di produzione fino ai centri di consumo rappresentativi della Comunità, e tenendo conto dell'andamento dei costi di produzione nel settore degli ortofrutticoli; che tali prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi rilevati nel triennio precedente la data di fissazione del prezzo d'offerta comunitario; che il prezzo d'offerta comunitario annuo non può tuttavia superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi;

considerando che, a causa delle oscillazioni stagionali di prezzo, occorre dividere la campagna in più periodi, fissando un prezzo d'offerta comunitario per ciascuno di essi;

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3648/90 del Consiglio, i prezzi alla produzione su cui deve basarsi il prezzo d'offerta comunitario corrispondono al prezzo del prodotto nazionale definito nelle sue caratteristiche commerciali, rilevato sul mercato o sui mercati rappresentativi situati nelle zone di produzione in cui i corsi sono più bassi, con riferimento ai prodotti o alle varietà che rappresentano una parte cospicua della produzione commercializzata nell'arco dell'intero anno o parte di esso e rispondenti alla categoria di qualità I e a requisiti precisi in materia di condizionamento; che occorre stabilire la media dei corsi per ciascun mercato rappresentativo escludendo quelli che possono essere ritenuti eccessivamente elevati o eccessivamente bassi rispetto alle normali oscillazioni del mercato di cui trattasi; che non viene presa in considerazione la media che, per uno Stato membro, si discosti in modo eccezionale dalle fluttuazioni normali;

considerando che i cetrioli prodotti nella Comunità dei Dieci provengono essenzialmente da colture in serra; che i prezzi di offerta fissati riguardano pertanto questo tipo di prodotto; che i cetrioli importati dal Portogallo nella Comunità provengono da coltura in pieno campo; che tali cetrioli, pur potendo essere classificati nella categoria I, non sono comparabili né per la qualità né per il prezzo ai prodotti di serra; che è quindi opportuno applicare agli stessi un coefficiente di adeguamento ai corsi di cetrioli non prodotti in serra;

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 16.⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.⁽⁴⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 43.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 10.